GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDI 29 OTTOBRE — NUM. 257

Dalla tipografia della GAZZETTA UFFICIALE si è eseguita la ristampa della Legge comunale e provinciale e del relativo Regolamento, con l'aggiunta dei RR. decreti 10 febbraio 1889 concernenti l'esecuzione della Legge stessa — della Legge 7 luglio 1889 che modifica gli articoli 11 e 169 della Legge comunale e provinciale — e del R. decreto 21 luglio 1889 sulla proroga per la definitiva approvazione delle liste elettorali e per le elezioni generali amministrative.

Un volume di 112 pagine con l'indice relativo, al prezzo di cent. **60**.

(Inviare richieste, accompagnate dal vaglia postale, alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6443** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sulla Contabilità del materiale, in data 20 novembre 1862;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, per la concessione a navi mercantili, dell'uso dei bacini per carenare, esistenti nei regii arsenali militari marittimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 settembre 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la concessione a navi mercantili dell'uso dei bacini per carenare esistenti nei RR. arsenali marittimi.*

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Subordinatamente alle esigenze del servizio della R. marina, può essere concesso agli armatori ed ai capitani di navi mercantili nazionali ed estere l'uso dei bacini per carenare esistenti nei regi arsenali marittimi con obbligo di pagare la tassa stabilita dall'art. 20 seguente.

Art. 2. Questa concessione è atto di favore da parte della R. marina e non costituisce dritto degli armatori o capitani suddetti.

Essa è inoltre soggetta alla condizione del bisogno derivante da impossibilità, nelle circostanze del momento, di usare bacini destinati al servizio pubblico, siano questi dello Stato o privati.

Di questo bisogno è giudice, in ogni caso, l'autorità superiore marittima del luogo ove esiste il bacino di che si domanda la concessione.

Art. 3. La domanda di concessione è rivolta dall'armatore o dal capitano al Comandante in capo del dipartimento nel caso di bacini di regi arsenali sedi dipartimentali, ovvero all'autorità superiore militare marittima nel caso di bacini in arsenali non sedi dipartimentali.

Essa è estesa in carta da bollo da lira una; contiene in modo molto preciso le seguenti indicazioni:

1. Il nome della nave,
2. quelli dell'armatore o del capitano,
3. la bandiera,
4. la lunghezza estrema in metri,
5° le immersioni a prua ed a poppa in metri,
6° la stazza lorda di registro,

ed è accompagnata dai documenti giustificativi necessari.

Art. 4. L'armatore o capitano che domanda l'immissione di una nave in bacini della R. marina, deve presentare insieme alla domanda una valida cauzione personale, che sia accetta al comandante in capo o all'Autorità superiore militare marittima, secondo il caso, e che per richiedenti non regnicoli può esser quella del rispettivo agente consolare.

Il mallevadore si obbliga al pagamento dei diritti stabiliti dall'articolo 20 seguente, delle mercedi ad operai, dei materiali eventualmente somministrati, delle spese per risarcimento di danni imputati all'armatore o capitano e di ogni altra della quale questi sia debitore per il fatto della goduta concessione, per rinunzia all'uso del bacino già concesso, secondo è stabilito dall'art. 24 seguente.

L'atto di malleveria è esteso su carta da bollo da lira una, è sottoscritto dal mallevadore ed è annesso alla domanda. Esso è ricevuto in forma legale dal competente uffiziale della direzione delle costruzioni, che ne cura la registrazione.

L'armatore ed il fideiussore si obbligano altresì, nel caso di sommersione della nave nelle acque dei RR. arsenali prima o dopo della immissione in bacino, o in quello di impossibilità di trarla fuori di questo, a rimuovere l'ingombro nel tempo indicato dall'Amministrazione della R. marina, dietro semplice invito di questa e senza bisogno di legale diffidamento.

Quando, la rimozione dell'ingombro non sia stata fatta nel termine stabilito dall'armatore e dal suo mallevadore, l'amministrazione della R. marina ha diritto di farla attuare per conto e a spese dell'armatore o del mallevadore suddetti.

Art. 5. L'armatore o capitano che chiede l'uso di un bacino di R. arsenale marittimo per la sua nave dichiara nella domanda il giorno nel quale a lui conviene che l'ingresso abbia luogo. L'autorità marittima competente ha diritto di assegnare giorno diverso se ciò esigono i bisogni del servizio dipartimentale o antecedenti concessioni di uso ad altri armatori o capitani. Il giorno definitivamente stabilito sarà comunicato all'armatore o capitano insieme alla dichiarazione di concessione.

Per regola generale la precedenza è regolata dalle date delle domande, ma può essere stabilita diversamente dall'autorità militare marittima se, a suo giudizio, una modificazione è necessaria. Essa è sempre concessa, quando sono bacini disponibili, alle navi che ne hanno bisogno, perchè in pericolo.

Art. 6. La domanda deve indicare con sufficiente approssimazione la durata presunta della permanenza della nave in bacino, ed esattamente la natura dei lavori che si vogliono eseguire.

Art 7. Quando il Comandante in capo di dipartimento o l'autorità superiore militare marittima locale, secondo il caso, accoglie favorevolmente la domanda di uso di un bacino, definisce il giorno dell'ingresso, fà le necessarie comunicazioni alla parte richiedente e trasmette al direttore delle costruzioni navali o a chi ne fa le veci, la domanda munita della sua approvazione e della sua firma ed accompagnata dagli annessi documenti, per l'attuazione delle operazioni tecniche ed amministrative.

Il direttore delle costruzioni suddette o chi ne fa le veci, secondo il caso, fa ricordare la domanda e le disposizioni superiori in un registro tenuto a posta.

Art. 8. L'amministrazione della R. Marina ha diritto di profittare dell'immissione in bacino di una nave mercantile per introdurvi contemporaneamente alcun suo galleggiante, quando essa è pienamente sicura che da questa introduzione non risulta nè può risultare ritardo alle operazioni relative alla nave mercantile e sopratutto alla sua uscita ad operazioni compiute.

Questa introduzione non implica diminuzione alcuna alla tassa alla quale è assoggettato l'armatore o capitano della nave mercantile.

La facoltà d'introduzione simultanea può essere estesa, a giudizio delle autorità militari marittime, anche a navi mercantili, solamente nel caso che gli armatori o capitani delle navi dichiarino in modo formale che acconsentono al fatto e che esonerano l'amministrazione della R. marina da ogni responsabilità per eventuali ritardi all'uscita dal bacino derivanti dalla simultanea presenza.

Questa dichiarazione è estesa su carta da bollo da centesimi cinquanta, compilata a cura delle parti, sottoscritta da entrambe e presentata al comandante in capo o all'autorità superiore militare marittima, secondo il caso.

Neanche in questo caso l'introduzione simultanea implica diminuzione della tassa di entrata stabilita dall'art. 20.

Art. 9. Il pagamento da parte dell'armatore o capitano della tassa di bacino, delle spese per risarcimento di danni o per somministrazione eccezionale di materiali e di mano d'opera e di qualunque altra derivante dall'uso del bacino, avrà luogo sulla presentazione del conto di liquidazione trasmesso dalla direzione delle costruzioni al comandante in capo o a chi ne fa le veci. Il comandante suddetto incarica la direzione di commissariato militare marittimo o il suo delegato locale, secondo il caso, dell'esazione e del versamento all'erario secondo le norme di contabilità vigenti.

Mancando l'armatore o capitano a soddisfare il debito dopo la presentazione dei conti, l'amministrazione della R. marina esercita il suo diritto a carico del mallevadore ricordato nell'art. 4 precedente.

CAPO II.

Disposizioni relative all'esercizio del bacino

Art. 10. La nave che ha ottenuta concessione di usare di un bacino di R. arsenale si trova con qualche anticipazione sull'ora stabilita dalla partecipazione di concessione, in vicinanza dell'imboccatura del bacino convenientemente preparata secondo le istruzioni che riceverà dall'ingegnere che dirige il servizio del bacino in modo tale che siano rimosse tutte le difficoltà di manovra e non sia compromessa la sicurezza del bacino e dei suoi accessori.

Art. 11. Le operazioni di ingresso nel bacino e di egresso sono fatte a cura ed a responsabilità del capitano e dell'equipaggio, che deve essere sufficiente per la loro attuazione, con i propri tonneggi. Fino al momento nel quale la nave sarà assicurata nella posizione conveniente a galla nel bacino, l'ingerenza del personale del bacino è limitata alle cure per impedire danni al bacino ed ai suoi accessori.

Il capitano e l'equipaggio hanno obbligo di eseguire le istruzioni che per il detto fine riceveranno dall'ingegnere e dal personale del bacino.

Possono adoperare per la manovra della nave le colonne di ormeggio e gli arganelli di servizio del bacino.

Art. 12. Invece sono a carico della R. marina, tanto per la spesa, quanto per la direzione e l'esecuzione, la manovra del battello-porta, l'esercizio dell'apparato di esaurimento, il maneggio e l'applicazione dei puntelli, il maneggio eventuale delle taccate e dei corrispondenti cunei nell'atto della messa a secco, ecc, operazioni nelle quali nè il capitano, nè l'equipaggio hanno alcuna ingerenza.

Art. 13. Nessun altro lavoro oltre quelli descritti nell'art. 12 precedente è tenuta a fare la direzione delle costruzioni.

Occorrendo bisogno di rinnovare taccate, puntelli, ecc. durante l'esecuzione dei lavori per i quali la nave è entrata in bacino, il capitano si rivolge all'ingegnere, che soprintende al servizio del bacino e si astiene dal arvi porre mano dal personale da lui dipendente. La spesa occorsa per queste operazioni è messa a carico dell'armatore o capitano nella liquidazione generale, insieme a quella eventuale per risarcimento di danni ecc.

Art. 14. Il capitano dà avviso del compimento dei lavori fatti a sua cura, all'ingegnere che soprintende al bacino con sufficiente anticipazione perchè sia possibile rimettere la nave a galla senza ritardo e senza lavoro fuori il tempo stabilito dall'orario regolamentare dell'arsenale.

Per regola generale la nave esce dal bacino, con le normé stabilite nel precedente art. Il per l'entrata, appena è stato rimosso il battello–porta.

Art. 15. É vietato alle persone appartenenti alla nave ogni tentativo di introduzione di acqua nel bacino o di manovra del battello-porta.

È parimenti loro vietato di adoperare oggetti o materiali appartenenti alla R. marina. In caso di bisogno esse sollecitano la concessione dell'uso rivolgendosi all'ingegnere che dirige il servizio.

È nello stesso modo loro vietato ogni atto che possa, a giudizio del personale del bacino, recare danno ancorchè minimo a questo o ai suoi accessorii.

È obbligo del capitano di impedire che sia insudiciato il bacino dal suo equipaggio o dal personale lavorante da lui impiegato. Prima che sia rimessa l'acqua nel bacino egli fa raccogliere e trasportare, al luogo che gli viene indicato, dai suoi dipendenti gli avanzi di lavorazione e le materie che per effetto del lavoro si siano accomulate nel fondo e sugli scaloni del bacino.

Qualora il capitano mancasse a questo suo dovere, il nettamento del bacino sarebbe fatto fare dall'ingegnere incaricato del servizio e a spesa sarebbe portata in conto nella liquidazione

CAPO III.

Disposizioni di disciplina e polizia.

Art. 16. Durante la permanenza della nave alla quale è stato concesso l'uso di un bacino, in questo o nel R. stabilimento nel quale esso trovasi, l'equipaggio può rimanere a bordo a condizione che da tutti gli individui che lo compongono ed a responsabilità dell'armatore o del capitano siano rigorosamente osservate le regole vigenti per il servizio disciplinare dello stabilimento e per la sua sicurezza, e quelle particolari relative al bacino.

Debbono essere sopratutto seguite le disposizioni suddette in ciò che si riferisce al fuoco ed ai lumi.

Art. 17. In nessun caso è concessa facoltà di fare uso di fuoco per operazioni di carenaggio.

Quando per i lavori che si debbono eseguire è necessario l'uso di fucine portatili, ecc., si osservano le regole stabilite per il servizio del bacino e l'ingegnere di questo incaricato stabilisce speciale servizio di vigilanza.

Art. 18 Il personale lavorante impiegato dall'armatore o dal capitano si assoggetta alle regole alle quali sono sottoposti i lavoranti delle direzioni per tutto ciò che riferiscesi alla disciplina ed alla sicurezza dello stabilimento

Si assoggetta anche all'orario regolamentare, salvo l'eventuale eccezione contenuta nel seguente art. 23.

Le autorità mititari marittime hanno diritto di esigere dall'armatore o dal capitano l'immediata espulsione di lavoranti da loro presi in servizio che per la loro maniera di condursi nello stabilimento o per fatti antecedenti, non possano ad esse essere accetti, e ciò senza obbligo di dare ragioni.

CAPO IV.

Disposizioni amministrative e relative all'applicazione delle tariffe.

Art 19. Nessuna distinzione è fatta per ciò che si riferisce alla tariffa delle tasse di bacino fra navi a vela, navi a ruote e navi ad elica; e queste tasse sono per tutte le specie di navi commisurate alla loro stazza lorda di registro senza deduzione alcuna.

Art. 20. Le tasse suddette sono regolate secondo la durata della permanenza e secondo la stazza delle navi nel modo stabilito dalla seguente tabella.

Per il primo periodo di 24 ore di permanenza in bacino:

Per ogni nave della quale la stazza lorda non eccede 250 tonn. L. 200.

Per ogni tonn. di stazza in più di 250 fino a 1000 inclusive cent. 40.

Per ogni tonn. di stazza in più di 1000 fino a 2000 inclusive cent. 30.

Per ogni tonn. di stazza in più di 2000 cent 20.

Per ogni periodo di permanenza successivo:

Per ogni nave della quale la stazza lorda non ecceda 250 tonn. L. 100.

Per ogni tonn. di stazza in più di 250 fino a 1000 inclusive cent. 20.

Per ogni tonn. di stazza in più di 1000 fino a 2000 inclusive cent. 15.

Per ogni tonn. di stazza in più di 2000 cent. 10.

Le frazioni di tonnellata eguali a mezza tonnellata o minori contano per nulla, quelle superiori a mezza tonnellata contano per tonnellata intera.

Art 21. Le tasse stabilite nella tabella precedente cuoprono tutte le spese per le operazioni descritte nell'art. 12.

Art. 22. Per l'applicazione delle tasse il tempo di permanenza di una nave in bacino decorre dal momento nel quale la nave medesima essendo assicurata a galla nella sua posizione nel bacino, si dà principio all'esaurimento delle acque.

Ancorchè la permanenza della nave in bacino abbia avuto durata minore di ventiquattro ore le tasse sono pagate nella misura stabilita dalla prima colonna della tabella all'art. 20.

Per periodi successivi minori di ventiquattro ore le tasse sono pagate in proporzione del numero di ore intere, contando per nulla i periodi di trenta minuti o minori e per ora intera quelli di più di trenta minuti. Il periodo di permanenza nel bacino s'intende cessato solamente quando la nave immessavi, essendo stata rimessa a galla, ha lasciata libera la manovra di ricollocamento a posto del battello-porta.

Art. 23. Nessuna operazione di ingresso o di egresso, di puntellamento, di esaurimento o di riempimento del bacino possono l'armatore o il capitano esigere che sia fatta prima dell'ora stabilita per l'ingresso degli operai delle direzioni nei RR. arsenali secondo le stagioni o trascorsa l'ora assegnata nel modo stesso per la loro uscita.

E nessun lavoro possono essi fare eseguire intorno la nave da lavoranti da loro dipendenti altrimenti che durante il tempo dedicato al lavoro degli operai della R. marina.

Solamente per ragioni molto importanti ed eccezionali può essere concessa dal comandante in capo o dall'autorità superiore militare marittima alcuna eccezione a questa regola.

Ma in questo caso, per le ore fuori dei limiti indicati nel principio di questo articolo, la tassa stabilita dalla tabella dell'art. 20 è aumentata del dieci per cento.

Art. 24. Se la nave alla quale è stato concesso l'uso di un bacino di R arsenale non si presenta per l'entrata nel giorno stabilito, l'armatore o il mallevadore sono tenuti a pagare come penalità la metà della tassa corrispondente alla stazza della nave per il primo periodo di ventiquattro ore.

Questa penalità è ridotta alla quarta parte della detta tassa, se l'armatore o il capitano dichiarano di rinunziare all'immissione della loro nave in bacino, quando dall'autorità della R. marina ricevono l'avviso che il bacino assegnato è a loro disposizione.

Ma tanto nell'un caso quanto nell'altro non sarà esatta penalità alcuna, se nel giorno stesso nel quale la nave avrebbe dovuto entrare in bacino secondo l'assegnazione fatta dalle autorità della R. marina, un'altra nave sia dello Stato, sia mercantile, viene ad occupare il bacino.

Art. 25. Le norme stabilite negli articoli precedenti sono applicate

anche alle navi da guerra estere, con la sola eccezione che non si chiederà malleveria nè si esigeranno penalità.

Le disposizioni speciali relative allo sbarco delle munizioni sono in questo caso date dal Comandante in capo del dipartimento o dall'autorità superiore militare marittima secondo le circostanze ed il loro giudizio.

Roma, 24 settembre 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della marina
B. BRIN.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cervinara, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Vincenzo Carullo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avvocato Ulisse Toni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1889.

UMBERTO

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ragusa, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Guido Palombi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento di detto Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tossignano, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Paride Venturini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 19 settembre all'11 ottobre 1889:

Galvagno-Amato Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Palermo, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a far tempo dal 7 ottobre 1889.

Trolli cav. Pio, intendente di finanza a Massa, trasferito a Grosseto.
Cattaneo cav. Giacomo, id. id. a Grosseto, id. id. a Massa.
Petrella Paolo, ricevitore del Registro, collocato in aspettativa per motivi di salute per due mesi, con effetto dal giorno della sua surrogazione.
Pausoni Leone, capo verificatore di 1ª classe nelle Agenzie per la coltivazione dei tabacchi, id. id. id. per un anno, id. dal 1° ottobre 1889.
Trivulzi cav. Cesare Napoleone, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, è dispensato dall'impiego, salvi gli eventuali suoi diritti al trattamento di riposo.
Colla Coriolano, ricevitore del Registro, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con RR. decreti del 28 settembre 1889:

Brocard Pietro, luogotenente di fanteria marina in aspettativa per soppressione di corpo, collocato a riposo per sua domanda, per anzianità di servizio e per ragioni di età.
Annovazzi Giuseppe, capitano di fregata, nominato membro straordinario del comitato pei disegni delle navi, in sorrugazione del capitano di vascello Volpe Raffaele.
Marchese Agostino, sottotenente del corpo Reali equipaggi, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per ragioni di età, per sua domanda.
Grillo Ester, allievo commissario, promosso commissario di 2ª classe.
Serravalle Vittorio, id., id. id.
Lacquaniti Emilio, id., id. id.
Michel Pietro, commissario di 2ª classe, promosso commissario di 1ª classe.
Ottalevi Onorio, capo macchinista di 2ª classe, promosso capo macchinista di 1ª classe.
Cesarò Raimondo, medico di 1ª classe, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Devoto Michele, capitano di corvetta, nominato comandante dell'ariete torpediniere « Dogali » in armamento ridotto.

Con RR. decreti del 4 ottobre 1889.

Parascandolo Edoardo, capitano di fregata, cessa dalla carica di comandante dell'avviso Archimede e nominato comandante locale di marina a Massaua e della corvetta *Garibaldi.*
Giustini Emanuele, id., cessa dalla carica di comandante locale di marina a Massaua e della corvetta *Garibaldi* e nominato comandante dell'avviso *Archimede.*
Rotti Paolo, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera *104 S.*
Massari Alfonso, id., nominato comandante della torpediniera *89 S,* in sostituzione dell'ufficiale di vascello di pari grado Rocca Rey Carlo.

Con RR. decreti del 9 ottobre 1889:

Pasca Raffaele, commissario capo di 2ª classe, collocato nella posizione di servizio ausiliario, per sua domanda, ed inscritto col suo grado nella riserva navale.
Cerrito Giuseppe, capo macchinista di 2ª classe, id. id. id.
Crocolo Gaetano, capo furiere di 1ª classe nel corpo R. equipaggi, nominato sottotenente nel corpo R. equipaggi.
Buonaiuto Federico, id., id. id; id.
Denti di Piraino Giuseppe, contrammiraglio, nominato comandante della R. accademia navale, in sostituzione dell'ufficiale ammiraglio di pari grado Labrano Federico.
Labrano Federico, id., nominato rispettivamente comandante locale della R. marina, alla Maddalena ed a Taranto.
Nicastru Gaspare, id., id. id. id.
Tanca Giovanni. capo tecnico principale di 3ª classe, promosso capo tecnico principale di 2ª classe.
Panzano Nicolò, id., id. id. id.
Cogliolo Salvatore, id., id. id. id.

Con RR. decreti del 17 ottobre 1889:

Camiz Vito, capitano di corvetta, promosso capitano di fregata.
Mollo Angelo, id., id. id. id.
Von Sommer Guelfo, medico di 1ª classe, dimissionario dal 16 ottobre 1889

BOLLETTINO N. 41

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 7 al 13 ottobre 1889

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Savigliano.
Torino — Febbre aftosa: 10 bovini e 50 ovini, a Thures.
Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 5, a Nichelino.
Tifo petecchiale dei suini: 3, letali, ad Agliè.
Forme tifose dei bovini: 2, letali, ad Agliè.

Regione II. — Lombardia.

Pavia— Pleuropneumonite essudativa contagiosa: parecchi casi a Zerbolò.
Sondrio — Cessata la scabbie degli ovini a Civo.
Cremona — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Crema.
Carbonchio: 1, letale, a Stagno Lombardo.
Mantova — Carbonchio sintomatico: 1, letale, a Magnacavallo.

Regione III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1, a Zimella (abbattuto).
Ulceri epizootiche nei vitelli: 33, ad Isola della Scala.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio: 2 bovini, morti, a S. Giorgio e Ziano.
Parma — Affezione morvofarcinosa: 1, a Parma.
Reggio — Id.: 1, a Boretto (abbattuto).
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Gattatico.
Modena — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Mirandola.
Tifo petecchiale dei suini: 5, con 2 morti, a Maranello; 1, letale, a Medolla.
Ferrara — Forme tifiche degli equini: 1, letale, a Ferrara.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Migliarino.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 4, letali, a Crevalcore e Argelato.
Vaiuolo dei suini: 2, a Calderara.
Difterite dei suini: 1, a S. Agata.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Agalassia contagiosa degli ovini: 9, a Roccantica e Stroncone.

Regione VII. — Toscana.

Lucca — Affezione morvofarcinosa: 2, letali, a Lucca e Monsummano.
Pisa — Carbonchio sintomatico: 2, letali, a Piombino.
Livorno — Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Livorno.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: 540, a Campotosto.
Agalassia contagiosa degli ovini: 400, a Fiamignano.

Regione XI. — Sicilia.

Catania — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Catania.

Roma, addì 25 ottobre 1889.

Dal Ministero dell'Interno,

Per il Direttore della Sanità Pubblica
GARRONI.

SITUAZIONE al 30 settembre 1889 (1° trimestre dell'esercizio 1889-90) dei

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE DEI DEBITI 2	EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito 3	Consistenza dei debiti In rendita 4
	Gran Libro.		
1	Consolidato 5 per 0|0	—	442,001,216 33
2	Consolidato 3 per 0|0	—	6,405,409 95
			448,406,626 28
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.		
3	Al consolidato 5 per 0|0 - Legge 4 agosto 1861, n. 174 (Debiti 5 0|0)	—	92,366 26
4	Id. - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 5 0|0)	—	263,427 32
5	Id. - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Debito 5 0|0)	—	80,819 14
6	Id. 3 per 0|0 - Legge 4 agosto 1861, n. 174 (Debiti 4 0|0)	—	1,363 47
	(Debiti 3 0|0)	—	1,232 10
7	Id. - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debito 4 0|0)	—	74 92
			439,283 21
	Rendita in nome della Santa Sede.		
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 »
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.		
9	*Sardegna* 5 per 0|0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1896	1,630,850 »
10	*Toscana* 5 per 0|0 - 10 febbraio 1801	1959	2,155,750 »
11	*Modena* 3 per 0|0 - 3 ottobre 1825	—	13,963 37
12	*Parma* 5 per 0|0 - 15-16 giugno 1827	1895 (1)	24,462 84
13	*Roma* 5 per 0|0 - 10 agosto 1857	1896	2,468,250 »
14	*Roma* 5 per 0|0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1907	1,798,212 36
15	*Roma* 5 per 0|0 - 11 aprile 1866	1944 (1)	1,843,368 75
16	*Regno d'Italia* 5 per 0|0 - Obbligazioni dell'Asse eccles.° (Emissione 1870)	1911	7,864,055 »
17	*Regno d'Italia* 5 per 0|0 - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	182,992 »
18	*Regno d'Italia* 5 e 3 per 0|0 - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo	1948	380,045 »
19	*Regno d'Italia* 3 per 0|0 - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	1961	3,769,305 »
			22,131,254 32
	Contabilità diverse.		
20	Obbligazioni 3 per 0|0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	1964	236,355 »
21	Id. 5 per 0|0 della ferrovia Genova-Voltri	1906	44,350 »
22	Id. 6 per 0|0 dei canali Cavour	1915	2,849,580 »
23	Id. 5 per 0|0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970	1,269,750 »
24	Id. 5 per 0|0 per la prima serie dei lavori del Tevere	1928	460,000 »
25	Id. 5 per 0|0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1881)	1931	201,800 »
26	Id. 5 per 0|0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1882)	1932	203,150 »
27	Id. 5 per 0|0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1883)	1934	200,225 »
28	Id. 5 per 0|0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1884)	1936	198,900 »
29	Id. 5 per 0|0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1885)	1936	198,900 »
			5,863,010 »

Debiti Pubblici dello Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

al 1° luglio 1889	VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° luglio al 30 settembre 1889				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1889	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale 5	nella rendita 6	nel capitale 7	nella rendita 8	nel capitale 9	in rendita (Colonna 4 6-8) 10	in capitale (Colonna 5 7-9) 11
8,840,024,326 60	(a) 36,843 14	(a) 736,862 80	»	»	442,038,059 47	8,840,761,189 40
213,513,665 »	»	»	»	»	6,405,409 95	213,513,665 »
9,053,537,991 60	36,843 14	736,862 80	»	»	(2) 448,443,469 42	9,054,274,854 40
1,847,325 20	»	»	(c) 36 46	(c) 729 20	92,329 80	1,846,596 »
5,268,546 40	»	»	»	»	263,427 32	5,268,546 40
1,616,382 80	»	»	(d) 30 31	(d) 606 20	80,788 83	1,615,776 60
34,086 75	»	»	»	»	(3) 1,363 47	34,086 75
41,070 »	»	»	»	»	1,232 10	41,070 »
1,873 »	»	»	»	»	(4) 74 92	1,873 »
8,809,284 15	»	»	66 77	1,335 40	439,216 44	8,807,948 75
64,500,000 »	»	»	»	»	3,225,000 »	64,500,000 »
32,617,000 »	»	»	»	»	1,630,850 »	32,617,000 »
43,115,000 »	»	»	(e) 11,525 »	(e) 230,500 »	2,144,225 »	42,884,500 »
465,445 70	»	»	»	»	13,963 37	465,445 70
489,256 80	»	»	(f) 771 »	(f) 15,420 »	23,691 84	473,836 80
49,365,000 »	»	»	»	»	2,468,250 »	49,365,000 »
35,964,247 20	»	»	(g) 98,265 »	(g) 1,965,300 »	1,699,947 36	33,998,947 20
36,867,375 »	»	»	(e) 23,493 75	(e) 469,875 50	1,819,875 »	36,397,500 »
157,281,100 »	»	»	(h) 276,600 »	(h) 5,532,000 »	7,587,455 »	151,749,100 »
3,659,840 »	»	»	(i) 3,840 »	(i) 76,800 »	179,152 »	3,583,040 »
10,447,900 »	»	»	»	»	380,045 »	10,447,900 »
125,643,500 »	»	»	(l) 15,810 »	(l) 527,000 »	3,753,495 »	125,116,500 »
495,915,664 70	»	»	430,304 75	8,816,895 »	21,700,949 57	487,098,769 70
7,878,500 »	»	»	»	»	236,355 »	7,878,500 »
887,000 »	»	»	»	»	44,350 »	887,000 »
47,493,000 »	»	»	»	»	2,849,580 »	47,493,000 »
25,395,000 »	»	»	»	»	1,269,750 »	25,395,000 »
9,200,000 »	»	»	»	»	460,000 »	9,200,000 »
4,036,000 »	»	»	»	»	201,800 »	4,036,000 »
4,063,000 »	»	»	»	»	203,150 »	4,063,000 »
4,004,500 »	»	»	»	»	200,225 »	4,004,500 »
3,978,000 »	»	»	»	»	198,900 »	3,978,000 »
3,978,000 »	»	»	»	»	198,900 »	3,978,000 »
110,913,000 »	»	»	»	»	5,863,010 »	110,913,000 »

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE DEI DEBITI 2		EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito 3	Consistenza dei debiti in rendita 4
				5,863,010 »
30	Obbligazioni 5 per 0[0 per la terza serie dei lavori del Tevere (1ª e 2ª quota)		1937	386,975 »
31	Id. 5 per 0[0 per la terza serie dei lavori del Tevere (3ª quota)		1938	254,300 »
32	Id. 5 per 0[0 pei lavori di risanamento della città di Napoli (1ª serie)		1958	412,375 »
33	Id. 5 per 0[0 id. id. id. (2ª serie)		1958	412,375 »
34	Assegni diversi modenesi		—	1,420 83
35	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane	3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie A)	1953	286,335 »
36		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie B)	1953	97,740 »
37		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie C)	1953	963,645 »
38		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D¹)	1953	1,876,640 »
39		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D²)	1953	1,789,605 »
40		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1856)	1954	164,467 80
41		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1858)	1954	80,224 20
42		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1860)	1954	190,335 60
43		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie A)	1934	282,650 »
44		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie B)	1934	831,125 »
45		5 per 0[0 della ferrovia Asciano Grosseto (Serie C)	1934	815,200 »
46		3 per 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954	884,835 »
47	Titoli della Società delle ferrovie del Monferrato.	Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964	»
48		Obblig. 3 0[0 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1956	»
49		Azioni comuni della ferrov. Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964	»
50	Capitali diversi infruttiferi		—	»
				15,093,258 43

RIASSUNTO.

Gran Libro	448,406,626 28
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	439,283 21
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 »
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	22,131,254 32
Contabilità diverse	15,093,258 43
TOTALE	489,295,422 24

al 1° luglio 1889	VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° luglio al 30 settembre 1889				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1889	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale 5	nella rendita 6	nel capitale 7	nella rendita 8	nel capitale 9	in rendita (Colonna 4 6-8) 10	in capitale (Colonna 5 6-9) 11
110,913,000 »					5,863,010 »	110,913,000 »
7,739,500 »	»	»	»	»	386,975 »	7,739,500 »
5,086,000 »	»	»	»	»	254,300 »	5,086,000 »
8,247,500 »	»	»	»	»	412,375 »	8,247,500 »
8,247,500 »	»	»	»	»	412,375 »	8,247,500 »
47,360 93	»	»	»	»	1,420 83	47,360 93
9,544,500 »	»	»	»	»	286,335 »	9,544,500 »
3,258,000 »	»	»	»	»	97,740 »	3,258,000 »
32,121,500 »	»	»	»	»	963,645 »	32,121,500 »
45,888,000 »	»	»	»	»	1,376,640 »	45,888,000 »
59,653,500 »	»	»	»	»	1,789,605 »	59,653,500 »
5,482,260 »	»	»	»	»	164,467 80	5,482,260 »
2,674,140 »	»	»	»	»	80,224 20	2,674,140 »
6,344,520 »	»	»	(m) 50 40	(m) 1,680 »	190,285 20	6,342,840 »
5,653,000 »	»	»	»	»	282,650 »	5,653,000 »
16,622,500 »	»	»	»	»	831,125 »	16,622,500 »
16,304,000 »	»	»	»	»	815,200 »	16,304,000 »
29,494,500 »	»	»	»	»	884,835 »	29,494,500 »
»	(b) 26,250 »	(b) 1,312,500 »	»	»	26,250 »	1,312,500 »
»	(b) 333,660 »	(b) 11,122,000 »	»	»	333,660 »	11,122,000 »
»	»	(b) 12,332,500 »	»	»	»	12,332,500 »
133,887 72	»	»	»	»	»	133,887 72
373,455,168 65	359,910 »	24,767,000 »	50 40	1,680 »	15,453,118 03	398,220,488 65
9,053,537,991 60	36,843 14	736,862 80	»	»	448,443,469 42	9,054,274,854 40
8,809,284 15	»	»	66 77	1,335 40	439,216 44	8,807,948 75
64,500,000 »	»	»	»	»	3,225,000 »	64,500,000 »
495,915,664 70	»	»	430,304 75	8,816,895 »	21,700,949 57	487,098,769 70
373,455,168 65	359,910 »	24,767,000 »	50 40	1,680 »	15,453,118 03	398,220,488 65
9,996,218,109 10	396,753 14	25,503,862 80	430,421 92	8,819,910 40	489,261,753 46	10,012,902,061 50

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite	Aumenti nella rendita	Aumenti nel capitale
Gran Libro.		
Debito al n. 1.		
(*a*) — 1. Legge 8 marzo 1874, n. 1834, (serie 2ª), e R. decreto 11 luglio 1889, n. 6260 (serie 3ª). — Rendita creata col godimento dal 1° luglio 1889 per conversione di titoli di debiti redimibili, con diritto a rate anteriori .	36,776 37	735,527 40
2. Rendita trascritta al consolidato 5 0[0 per unificazione di antichi debiti.	66 77	1,335 40
	36,843 14	736,862 80
Contabilità diverse.		
Debiti ai nn. 47, 48 e 49.		
(*b*) — Rendita e capitale nominale dei titoli della cessata Società delle Strade ferrate del Monferrato assunti dallo Stato al seguito del riscatto di esse in ordine alla legge del 29 giugno 1876, N. 3181, (Serie 2ª), ed il cui servizio per disposizione del Tesoro, è passato alla Direzione Generale del Debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1889	359,910 »	24,767,000 »

	Diminuzioni nella rendita	Diminuzioni nel capitale
Rendite da trascriversi nel Gran Libro.		
Debito al n. 3.		
(*c* — Rendita di antichi debiti 5 per 0[0 unificati, trascritta al Consolidato 5 per 0[0 — Legge 4 agosto 1861 n. 174 — Veggasi la nota *a*;2))	36 46	729 20
Debito al n. 5.		
(*d*) — Rendita del Consolidato romano trascritta al Consolidato 5 per 0[0 — Legge 29 giugno 1871, n. 339, (Serie 2ª) — (Veggasi la nota *a*-2) .	30 31	606 20
	66 77	1,335 40

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite.

			Segue **Diminuzioni**	
			nella rendita	nel capitale
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.				
Debiti ai nn. 10 *e* 15.				
(*e*) Rendita di titoli convertiti in rendita consolidata 5 per 0₁0 in base alla legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª)			35,018 75	700,375 »
Debito al n. 12				
(*f*) — Rendita di titoli convertiti in rendita consolidata 5 per 0₁0 in base alla legge 8 marzo 1874, n. 1834, (Serie 2ª)	750 »	15,000 »	771 »	15,420 »
Rendita di titoli acquistati al valore del corso . .	21 »	420 »		
Debito al n. 14.				
(*g*) — Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, al netto di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 5 per 0₁0	98,245 »	1,964,900 »	98,265 »	1,965,300 »
Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0₁0	20 »	400 »		
Debito al n. 16.				
(*h*) — Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari	270,065 »	5,401,300 »	276,600 »	5,532,000 »
Rendita di obbligazioni accettate in pagamento del prezzo di beni dell'Asse Ecclesiastico	6,535 »	130,700 »		
Debito al n. 17.				
(*i*) — Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 5 per 100 . .	2,896 »	57,920 »	3,840 »	76,800 »
Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0₁0 in base alla legge 8 marzo 1874 n. 1834 (serie 2ª)	944 »	18,880 »		
Debito al n. 19.				
(*l*) Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 5 per 0₁0 . .			15,810 »	527,000 »
			430,301 75	8,816,895 »
Contabilità diverse.				
Debito al n. 42				
(*m*) — Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0₁0 in ordine alla legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2ª)			50 40	1,680 »

ANNOTAZIONI.

(1) Pei debiti che si ammortizzano per acquisti al valore del corso non è che approssimativa l'indicata epoca della totale estinzione.

(2) Le rendite dei Consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Consolidato 5 per 0|0	Consolidato 3 per 0|0
Rendite nominative	214,421,345 »	4,432,935 »
Rendite al portatore	225,461,495 »	1,957,329 »
Rendite miste	2,098,945 »	13,752 »
Assegni provvisori nominativi	53,974 65	1,282 66
Assegni provvisori al portatore	2,299 82	111 29
	442,038,059 47	6,405,409 95
	448,443,469 42	

(3) La rendita di lire 1363 47 di debiti al 4 per 0|0, che è compresa fra quelle da trascrivere al Consolidato 3 0|0, ai termini dell'art. 4 della legge di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, essere trascritta tanto al Consolidato 5 0|0 quanto al Consolidato 3 0|0.

(4) La rendita di lire 74 92 appartiene al Debito 20 aprile 1830 - Veneto - al 4 0|0, ed a forma dell'art. 3 della legge di unificazione 3 settembre 1868, n. 4580, può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, venir trascritta tanto al Consolidato 5 0|0 quanto al Consolidato 3 0|0.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Roma, li 18 ottobre 1889.

Il Direttore Capo della Ragioneria
BERTOLOTTI.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 770408, per lire 105, e N. 770409 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di Fascè Vittorio di Tomaso, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato a Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Fasce Antonio-Vittorio di Tomaso, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Genova, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno sieno notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 ottobre 1889.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso di concorso
per cinquanta posti di allievi ufficiali telegrafici.

È prorogato il concorso per 50 posti di ufficiale allievo nell'amministrazione telegrafica dello Stato, a' termini dell'art. 5 del R. decreto 16 giugno 1881, N. 316 (Serie 3ª), e degli articoli 2° e 3° del R. decreto 28 giugno 1885, N. 3239 (Serie 3ª).

L'ammissione al medesimo avrà luogo per esame che si farà nelle città dove risiedono le Direzioni compartimentali cioè in Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le domande per l'ammissione dovranno essere stese su carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno dai concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'autorità municipale, e fatte pervenire non più tardi del 15 novembre p v. al Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio dei telegrafi) in Roma, corredate dai documenti seguenti:

a) Diploma di licenza di liceo o di istituto tecnico (governativi o pareggiati), avvertendo che la presentazione di tale diploma è di stretto rigore, non accettandosi, in surrogazione del medesimo, nessun altro titolo equipollente;

b) Certificato del sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovante essere egli cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

c) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il postulante abbia compiuto il 17° e non sia entrato nel 26° anno di età alla data del 1° luglio scorso.

d) Certificato della cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari;

e) Dichiarazione dei parenti, colla quale si obbligano di fornire al candidato i necessari mezzi di sussistenza fino a che egli non sia nominato con retribuzione;

f) I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso delle persone, da cui civilmente dipendono.

I documenti accennati alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere su carta da bollo da 50 centesimi, quello alla lettera *d*) su carta da 50 centesimi, e di data posteriore a quella del presente avviso; e quello segnato colla lettera *e*) su carta da bollo da una lira, sottoposto alla tassa di registrazione ed anche esso di data posteriore a quella del presente avviso, e quello segnato con *f*) su carta da bollo da una lira e pure di data posteriore a quello del presente avviso.

Nell'istanza il postulante dovrà:

1° Indicare il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli;

2° Fare conoscere quali sono e furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate e ciò rimontando fino alla età di 18 anni.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico, dal quale risulti essere essi di costituzione sana e scevri da imperfezioni fisiche che impediscano di servire agli apparati telegrafici in uso negli uffici del Regno.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere da loro pagato.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva di accertarsi della buona condotta del postulante.

Il programma d'esame d'ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana - Lingua francese - Aritmetica - Algebra - Geometria - Fisica - Chimica Geografia - Disegno lineare - Calligrafia (trascrizione in nitidi caratteri di 150 parole in 10 minuti).

La prova sulla lingua francese consisterà nella traduzione dall'italiano in francese senza aiuto di dizionario.

Gli esami avranno luogo possibilmente ai primi di gennaio 1890, nei giorni che verranno indicati ai candidati per cura del Ministero.

A parità di merito, oltre a quanto è detto nel penultimo alinea del presente manifesto, sarà titolo di preferenza la capacità, da dimostrarsi con esame, di tradurre, con l'aiuto di dizionario, dalla lingua italiana ad altra lingua estera (oltre la francese) ed in specie a quella inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nelle loro domanda d'ammissione, se intendono di dare un tal saggio.

Fra i candidati riconosciuti idonei si sceglieranno i primi in ordine di merito fino ad un numero tale che superi di un quinto quello dei posti messi a concorso, ed i prescelti saranno ammessi ad un corso d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, della durata di cinque mesi circa, che sarà tenuto in Roma.

Il corso stesso comprenderà una serie di lezioni sul servizio postale, alle quali i candidati sono obbligati di intervenire.

Saranno esclusi dalla continuazione del corso, in qualunque periodo di esso, quei candidati che dessero luogo a lagnanza sulla loro condotta, o dimostrassero di non aver sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame di concorso, in seguito del quale i candidati, che avranno conseguita l'idoneità su tutte le materie, comprese quelle riguardanti il servizio postale, saranno nominati, in ordine di merito dell'esame, aspiranti ufficiali allievi, coll'indennità giornaliera di lire tre.

Essi conseguiranno la nomina di ufficiali allievi ed il relativo stipendio di annue lire 1500, a misura che nella relativa pianta avverranno vacanze di posti, in ordine di anzianità, purchè abbiano sempre servito con zelo e serbata costantemente buona condotta.

Fin dal primo giorno del loro ingresso in servizio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Tanto nell'esame d'ammissione quanto in quello di concorso avranno la preferenza, a parità di merito, coloro che possono esibire il diploma di laurea universitaria od altro equipollente, conseguito in uno dei RR. istituti superiori d'insegnamento, specialmente se nella facoltà di scienze fisico matematiche.

Coloro che non ottenessero classificazione d'idoneità alla fine del corso per non averla conseguita in tutte le materie, ma che l'avessero conseguita nello esercizio pratico degli apparati, potranno essere nominati telegrafisti se vi saranno posti vacanti. (I telegrafisti sono impiegati d'ordine che entrano con un primo stipendio di lire 1200).

Roma, 10 settembre 1889.

D'ordine
Per il direttore capo della divisione del personale (telegrafi)
A. CORNAGLIA.

8

N. B. Per notizia dei concorrenti si trascrive qui di seguito l'attuale pianta del personale telegrafico di carriera.

Ufficiali allievi. . . .	a L. 1500	n.	50
Ufficiali di 3ª classe . .	a » 2000	»	270
» di 2ª » . .	a » 2500	»	360
» di 1ª » . .	a » 3000	»	100
Ispettori	a » 3000	»	27
»	a » 3500	»	44
»	a » 4000	»	33
Ispettori principali . . .	a » 4500	»	23
» » . . .	a » 5000	»	20
Direttori capi di divisione e Direttori compartimentali . .	a » 6000	»	7
» » . . .	a » 7000	»	6
Ispettori generali . . .	a » 8000	»	3

La promozione ad ispettore si fa mediante esami di concorso, ai quali possono prender parte gli ufficiali di 1ª e 2ª classe fregiati di maggior numero di punti di merito ed i più anziani di 3ª classe (con almeno due anni d'anzianità nella classe) se oltre ad essere forniti di punti di merito sono muniti di laurea universitaria nelle scienze fisiche, matematiche e naturali, oppure muniti di diploma equipollente nelle stesse scienze, conseguito in uno dei RR. istituti superiori d'insegnamento. Le altre promozioni si fanno per 3/4 in ragione di anzianità ed 1/4 per merito.

L'impiegato che resta per sei anni nella stessa classe di stipendio ottiene un aumento uguale al decimo dello stipendio normale, di cui era provvisto.

Gli ufficiali allievi, come gli effettivi, quando prestano servizio di notte, godono dell'indennità di pernottazione.

Si richiama l'attenzione degli aspiranti sulla differenza delle condizioni del presente concorso in confronto con quelle dei precedenti, in quanto che venne soppresso l'esame che i candidati dovranno sostenere dopo il tirocinio; venne soppresso il periodo trimestrale di tirocinio a titolo gratuito, così che i dichiarati idonei, sono subito dichiarati aspiranti ufficiali allievi, coll'indennità di lire tre al giorno, e nominati effettivi collo stipendio di lire 1500 appena si rendano vacanti dei posti nella pianta degli ufficiali allievi.

Si avverte intanto che ne sono fin d'ora vacanti n. 33 e che all'epoca dell'esame finale saranno vacanti n. 50.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso a due posti di vice segretarii di Ragioneria nel Ministero dell'Istruzione Pubblica, con lo stipendio di lire 2000 ciascuno, oltre l'indennità di residenza determinata dalla legge 7 luglio 1876, N. 3212 (Serie 2ª):

Chiunque desideri di esservi ammesso dovrà farne domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero dell'Istruzione Pubblica (Segreteria Generale) non più tardi del giorno 20 novembre p. v.

Ciascuna domanda dovrà portare l'indicazione esatta del domicilio del candidato ed essere corredata dei seguenti documenti in carta bollata:

a) Atto di nascita dal quale risulti essere il candidato in età non minore di 18 anni nè maggiore di 30;

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Stato di famiglia;

d) Diploma di ingegnere o diploma della R. Scuola superiore di commercio di Venezia, o diploma di licenza di Istituto tecnico;

e) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove il ricorrente abbia dimorato nell'ultimo triennio;

f) Attestato negativo di penalità, rilasciato dal Tribunale sotto la cui giurisdizione si trova il luogo di nascita del concorrente;

g) Certificato medico di sana costituzione fisica;

h) Notizie relative agli studi compiuti ed ai servizi prestati presso alcuna pubblica Amministrazione.

I documenti *b, c, e, g,* dovranno essere legalizzati dal prefetto dell provincia o dal presidente del Tribunale.

I documenti *c, e, f,* dovranno inoltre essere in data posteriore al 30 settembre 1889;

Sarà tenuto conto di altri titoli che fossero presentati oltre quelli richiesti, ed in caso di parità di merito avrà la preferenza chi dimostrerà (mediante procedimento da determinarsi dalla Commissione giudicatrice del concorso) di meglio possedere le lingue straniere, francese e inglese o tedesca.

Il concorso sarà per esame scritto e orale.

L'esame scritto consisterà nelle seguenti prove:

a) Componimento italiano di argomento storico o letterario;

b) Svolgimento di un tema di diritto amministrativo;

c) Svolgimento di un tema di computisteria e ragioneria.

L'esame orale si aggirerà sulle principali disposizioni di diritto pubblico interno, sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sull'ordinamento dell'istruzione pubblica nel Regno.

Roma, addì 30 settembre 1889.

Il direttore della segreteria generale
C. DONATI.

4

Regio Istituto di studi superiori

PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE

È aperto il concorso al posto di prima sotto-maestra nella Scuola di ostetricia e ginecologia della maternità di Firenze.

Il concorso avrà luogo per titoli e le domande, redatte in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere dirette alla soprintendenza di questo Regio Istituto (piazza San Marco, n. 2), non più tardi delle ore 3 pom del dì 15 novembre prossimo.

Dovranno essere uniti alle domande, i documenti che appresso:

a) Diploma di levatrice conseguito in una Scuola italiana almeno da due anni;

b) Attestato di moralità rilasciato dall'autorità municipale;

c) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria;

d) Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio di Stato civile;

e) Fede di nascita;

f) Documenti atti a dimostrare d'aver già prestato servizio, almeno per un anno, in qualche Ospizio di maternità del Regno. Questo periodo di tempo potrà anche essere minore quando, per ottenere quel posto, abbiano sostenuto un esame di concorso.

Le aspiranti devono essere italiane o naturalizzate italiane.

Non possono essere ammesse al concorso se non che le nubili o le vedove senza prole.

Le aspiranti al posto sopra indicato qualora siano in attività di servizio presso qualche Istituto di maternità, sono dispensate dal produrre i documenti indicati ai paragrafi *b* e *c*, ma dovranno invece presentare un'attestato di moralità e buon servizio, da rilasciarsi dal direttore dello stabilimento cui sono addette.

Le aspiranti non dovranno avere meno di ventidue nè più di trentacinque anni di età.

Oltre l'alloggio ed il vitto è assegnato lo stipendio annuo di lire ottocento.

I diritti ed i doveri di detta levatrice sono determinati dal Regolamento per le Scuole di Ostetricia del Regno, approvato con Regio decreto 10 febbrio 1876, n. 2957, e dal Regolamento speciale per lo Istituto di maternità di Firenze ora in vigore, e da quelli che potessero in seguito essere emanati dalle autorità competenti anche in deroga a quello vigente.

Firenze li 4 ottobre 1889.

Il Direttore dell'Istituto di maternità
Prof. Domenico Chiara.

Il Presidente della sezione Medico-chirurgica
Prof. Pietro Pellizzari.

Visto per il sopraintendente del R. Istituto di Studi superiori
N. Nobili.

2

R. Scuola Superiore di commercio in Venezia

Avviso di concorso

È vacante nella R. Scuola Superiore di commercio in Venezia il posto di professore destinato ad insegnare *Economia politica.*

Ai termini del R decreto 15 dicembre 1872, N. 1175, (Serie 2ª), la proposta spetta al Consiglio direttivo; la nomina al Governo per delegazione dei corpi morali che contribuiscono alle spese della Scuola.

All'ufficio di cui si tratta è assegnato uno stipendio di lire 4000 (quattromila) all'anno.

Il Consiglio direttivo, avendo deliberato di far dipendere la sua proposta da un *concorso per titoli scientifici e didascalici,* fa noto agli aspiranti:

1. Che l'esame dei titoli è affidato ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo.

2. che il migliore fra gli idonei, a giudizio della Commissione, acquisterà solamente il diritto di venir proposto dal Consiglio direttivo al Governo, secondo il succitato decreto del 15 dicembre 1872.

I concorrenti dovranno presentare la loro richiesta, in debita forma legale, non più tardi del 31 ottobre corrente alla Direzione dell Scuola, fornita dei documenti che comprovino la loro personalità e professione.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione.

Di regola nella prima nomina non viene concesso che il carattere di *professore reggente,* il quale, dopo tre anni di buono esercizio, potrà essere convertito in quello di *titolare.*

Venezia, addì 8 ottobre 1889.

Il presidente del Consiglio direttivo
E. DEODATI.

3

Collegio-Convitto Principe di Napoli pei figli degl'insegnanti in Assisi

AVVISO DI CONCORSO.

Avendo S. M. il Re inviato a questa Amministrazione del Collegio l'elargizione cospicua di lire cinquantamila, investita in cartella del Debito pubblico, ha ordinato che della rendita fossero fondati *cinque posti gratuiti* a favore degli orfani degl'insegnanti elementari italiani; ed ha in pari tempo dato facoltà a S. E. il ministro dell'istruzione pubblica di bandire un concorso per scegliere i più meritevoli del benefi cio Reale, sempre in conformità del vigente regolamento.

In seguito di che S. E. il ministro ha disposto che per i 5 posti

di fondazione Reale e per gli altri istituiti dal Ministero, che si son resi o si renderanno quest'anno vacanti, fosse aperto un concorso fino a tutto il 10 del prossimo novembre.

A questo concorso potranno prender parte tutti coloro che si credono nelle condizioni volute.

L'esame dei titoli è stato affidato al Consiglio direttivo dello stesso Collegio; perciò le dimande in carta bollata da cent. 60, saranno inviate, franche di posta, alla Direzione del Collegio Principe di Napoli in Assisi.

I documenti, rilasciati dalle autorità competenti e da unirsi alle dimande, debbono far risultare che il concorrente:

a) Sia figliuolo d'insegnante che abbia esercitato o eserciti l'ufficio in una pubblica scuola con l'indicazione degli anni di servizio;

b) abbia l'età non minore di anni 7 e non maggiore di anni 11;

c) sia stato vaccinato e goda sana e robusta costituzione fisica;

d) sia istruito in proporzione della età, non potendo i giovani rimanere in Collegio oltre il diciannovesimo anno;

e) uno stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di origine, servirà a determinar meglio i criteri di preferenza.

Le domande classificate dal Consiglio direttivo verranno inviate a S. E. il ministro della pubblica istruzione, cui spetta il dritto di conferire il beneficio dei posti gratuiti.

Si avverte che a parità di condizioni nei concorrenti debbono essere preferiti:

1. gli orfani di padre e madre stati entrambi insegnanti;
2. gli orfani di ambo i genitori dei quali uno sia stato insegnante;
3. gli orfani di un solo genitore stato insegnante;
4. i figliuoli degli insegnanti inabili al lavoro per età o per salute, o inabilitati per condanne riportate, o che per altro condizioni di famiglia meritino speciali riguardi.

Assisi, 24 settembre 1889.

3 *Il Direttore*: G. Chiaia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 28 ottobre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763, 7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 47
Vento a mezzodì . . . . . Sud fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/2 velato.
Termometro centigrado massimo = 24°, 9, minimo = 17°, 0.

28 *ottobre 1889.*

Europa barometro basso Ovest. San Matteo 763; alto all'Est. Kien 778.
Italia 24 ore: barometro abbassato circa un mill. Nord; aumentato altrove; da tre a quattro mill. Sardegna. Temporali con pioggie Nord-Ovest e nell'Emilia; pioggia torrenziale a Domodossola. Venti qua e là moderati, forti secondo quadrante Nord Centro. Temperatura aumentata continente, diminuita Sicilia Stamane cielo coperto, nebbioso Venti secondo quadrante, qua e là moderati. Libeccio forte, mare agitato Portoempedocle. Barometro 761 Portotorres; 763 Verona, Civitavecchia; 764 Napoli Palermo; 767 Lecce.
Probabilità: venti deboli a freschi intorno levante, cielo vario con qualche pioggia Nord; vario caliginoso Italia inferiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 27. — Una barca italiana, carica di petrolio, si perdette nelle vicinanze di Cadice.

Due rimorchiatori si sono recati in suo soccorso.

LONDRA, 28. — Il principe di Galles lascerà oggi Atene, recandosi in Egitto, ove resterebbe una diecina di giorni e passerebbe in rivista le truppe pel Corpo d'occupazione.

ATENE, 28. — Dalle 10,30 ant. al tocco, ebbe luogo nella Sala del Trono la cerimonia del baciamano di tutti i funzionari ed ufficiali superiori e delle dame del patriziato.

Essi sfilarono dinanzi al principe Costantino ed alla principessa Sofia, cui baciarono la mano.

Il principe di Galles è partito per l'Egitto insieme coi suoi figli.

La principessa di Galles è rimasta qui.

Il principe di Galles verrà a prenderla al suo ritorno dall'Egitto.

BERLINO, 28. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica il seguente telegramma dell'imperatore Guglielmo al principe di Bismarck:

« Dopo uno splendido viaggio, sono giunto nella bella ed antica Atene ove ebbi brillante accoglienza dal Re degli Elleni e dalla Nazione. Il vostro telegramma mi portò il primo saluto della patria. La mia prima parola alla patria è un saluto a voi dalla città di Pericle e dalle colonne del Partenone, la cui maestosa vista mi fa profonda impressione ».

LONDRA, 28. — Lo *Standard* ha da Vienna che il conte Kalnoky partirà mercoledì alla volta di Friedrichsruhe per abboccarsi col principe di Bismarck.

Lo *Standard* ha da Belgrado:

« Un deputato invitò il ministro delle finanze a ridurre il bilancio delle spese da sedici a dieci milioni. Il ministro gli rispose essere ciò impossibile.

« Si crede che il ministro si dimetterà oggi ».

DOMODOSSOLA, 28. — Le pioggie di ieri ruppero l'argine della strada e della ferrovia di Domodossola presso Ornavasso.

È interrotto il passaggio dei treni.

Il Principe Guglielmo espresse con lettera l'emozione particolare che gli cagionarono le cordiali parole dei deputati della nazione per l'attentato a cui egli era stato fatto segno.

MADRID, 28. — La barca italiana naufragata a Cadice presso Canil è la *Guido Rosa*, proveniente da Colon, e che si recava a Marsiglia carica di legno da ebanisteria.

ADEN, 27. — Il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay, ha proseguito oggi per Suez e l'Italia.

HONG-KONG, 28. — Il piroscafo *Bormida*, della Navigazione generale italiana, è qui giunto stamane, proveniente da Singapore e Bombay.

SUEZ, 28. — Stanotte, il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli, ha proseguito per Massaua.

BARCELLONA, 28. Il piroscafo *Washington*, della Navigazione generale italiana, è qui giunto ieri, proveniente da Genova e diretto al Plata.

SPEZIA, 28. — Stamane si è ancorata in questo porto la squadra permanente e si fermerà qui parecchi giorni.

MONTEVIDEO, 26. — È giunto il piroscafo *Adelaide Lavarello*, della Società Lavarello.

Il piroscafo *Stamboul*, della Compagnia Fraissinet, partì pel Mediterraneo.

LISBONA, 28. — La regina Maria Pia dichiarò di volere rimanere a Lisbona presso i figli e presso la tomba del suo sposo.

Il duca e la duchessa d'Aosta visitarono oggi re Carlo.

Stasera assistono al pranzo di famiglia.

Il duca di Montpensier è ripartito per Madrid

NEW-YORK, 28. — Imperversa una violenta tempesta sulle coste dell'Atlantico. Vi furono numerosi naufragi e molte vittime.

STUTTGART, 28. — Il re rispose all'indirizzo del Comitato delle due Camere con un rescritto in cui lo ringrazia per le testimonianze d'affetto date alla casa reale in occasione dell'attentato alla vita del principe Guglielmo, attentato commesso da un individuo malato di mente.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 ottobre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	94 90	95 15 95 25	— —
Rendita 5 0/0 2ª »	—	—	—	95 —	95 —			— —
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —1
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			62 —2
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—	95 25	95 25			— —3
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 —4
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			93 755
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			100 35
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			470 —6
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —7
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			465 —8
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			486 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			505 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			707 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			606 —
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			596 —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1770 —
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —	1074	1069 1070 1072	— —
» » Generale	»	500	250		— —		541 542 50	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			720 —
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			120 —
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			478 —9
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			468 »10
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			610 —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			450 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1140		— —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1040 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1525	1526 1530	— —
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			308 —
» » Immobiliare	»	500	500		— —		575 576	— —
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			255 —
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			77 —
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			208 —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			78 »
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —
» » Vita	»	250	125		— —			245 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			296 »
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			485 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			203 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

28 ottobre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 95 075
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 905
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 062
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 58 770

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 32 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	101 12 1/2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 20
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 ottobre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 1,30. — 2 Id. L. 2,17 — 3 Id. L. 2,17. — 4 Id. L. 2,17. — 5 Id. L. 10. — 6 Id. L. 10,78. — 7 Id. acc. div. L. 12,50. — 8 Id. L. 6,25. — Id. div. L. 25. — 10 Id. L. 9,37 1/2.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.